


## PUNTI CHIAVE

**Contesto:** Una maggiore condivisione dei dati promette benefici per l'economia e la società. Allo stesso tempo, gli individui, le aziende e il settore pubblico sono riluttanti a condividere i loro dati personali e non personali.

**Obiettivo del regolamento:** La Commissione vuole facilitare la condivisione dei dati all'interno dell'UE.

**Parti interessate:** Titolari e utenti dei dati, fornitori di servizi di condivisione dei dati, organizzazioni per l'altruismo dei dati, settore pubblico.



**Pro:** (1) La creazione di meccanismi per il riuso di dati specifici del settore pubblico può giustamente migliorare la disponibilità di quei dati per i potenziali riutilizzatori.

(2) Il "marchio UE" per le organizzazioni impegnate per l'altruismo dei dati, permette approcci innovativi di altruismo degli stessi anche oltre l'approccio relativamente restrittivo che la Commissione delinea e propone.

**Contro:** (1) Poiché il regolamento si limita a incoraggiare ma non a obbligare le autorità pubbliche a rendere disponibili i dati, il successo dipende dalla volontà degli Stati membri a farlo.

(2) Le disposizioni troppo vaghe sui fornitori di dati condivisi non solo creano incertezza giuridica, ma inducono anche rischi di arbitrarie interpretazioni normative.

I passaggi più importanti del testo sono indicati da una riga a margine.

## CONTENUTO

### Titolo

Proposta COM(2020) 767 del 25 Novembre 2020 per un regolamento relativo alla governance europea dei dati (Data Governance Act).

### Breve riepilogo

#### ► Contesto and obiettivi

- L'Atto sulla governance dei dati stabilisce [Art. 1 (1)]
  - un regime giuridico per il riutilizzo di dati specifici del settore pubblico,
  - un regime di notifica e supervisione per i fornitori di servizi di condivisione dei dati, e
  - un quadro per le entità che raccolgono ed elaborano dati per scopi altruistici.
- L'Atto sulla governance dei dati deve contribuire alla creazione di uno spazio comune europeo per i dati, cioè "un mercato unico dei dati nel quale questi ultimi possano essere utilizzati indipendentemente dal loro luogo fisico di conservazione nell'Unione" [Narrazione 2; vedi [cepAnalisi](#) (in inglese)].

#### ► Regime giuridico per il riutilizzo dei dati del settore pubblico

- La direttiva relativa all'informazione del settore pubblico ["Direttiva PSI, (UE) 2019/1024, vedi [cepStudio](#)]:
  - in generale, riguarda i dati personali e non personali detenuti da enti pubblici e imprese pubbliche,
  - incoraggia – non obbliga - gli Stati membri a rendere disponibili al pubblico i dati personali o non personali detenuti dagli enti pubblici e dalle imprese pubbliche,
  - stabilisce norme per l'accesso a basso costo a tali dati, e
  - limita gli accordi per l'accesso esclusivo a tali dati solo a un piccolo numero di aziende.
- La proposta di Atto sulla governance dei dati copre una serie di dati pubblici che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva PSI. Riguarda i dati personali e non personali detenuti da enti pubblici che sono protetti per motivi di riservatezza commerciale o statistica, proprietà intellettuale o protezione dei dati personali (di seguito: "dati specifici del settore pubblico"). I dati detenuti dalle imprese pubbliche non rientrano nel campo di applicazione di questo atto sulla governance dei dati. [Art. 2 (11), Art. 3 (1)]

#### Riutilizzo dei dati specifici del settore pubblico

- L'Atto sulla governance dei dati
  - incoraggia, ma non obbliga, gli enti pubblici a rendere disponibili dati specifici del settore pubblico [Art. 3 (3)];
  - impedisce agli enti pubblici di concedere diritti esclusivi sul riutilizzo di tali dati specifici del settore pubblico, a meno che non siano necessari per la fornitura di prodotti o servizi di interesse generale; in tal caso il diritto esclusivo può essere concesso per non più di tre anni e deve essere reso pubblico e giustificato [Art. 4];
  - esige che le condizioni per il riuso di dati specifici del settore pubblico siano pubbliche, non discriminatorie, proporzionate,

obiettivamente giustificate e non limitino la concorrenza [Art. 5 (1) e (2)].

- L'Atto sulla governance dei dati permette delle tariffe, che devono essere non discriminatorie, proporzionate, obiettivamente giustificate e non devono limitare la concorrenza. Gli enti pubblici possono, tuttavia, incentivare il riutilizzo di dati specifici del settore pubblico per scopi non commerciali o per le piccole e medie imprese (PMI). [Art. 6]
- Gli Stati membri devono istituire sportelli unici che riuniscano le informazioni sulle condizioni e le tariffe e che ricevano le richieste di riutilizzo di dati specifici del settore pubblico, che trasmettono agli enti pubblici interessati [Art. 8 (1), (2)].

#### **Condizioni per il riutilizzo dei dati specifici del settore pubblico**

- Al fine di preservare la confidenzialità e la protezione dei dati, gli enti pubblici possono permettere il riutilizzo di dati specifici del settore pubblico solo se [Art. 5]
  - i dati personali sono stati resi anonimi o pseudonimizzati e le informazioni commercialmente riservate sono state cancellate,
  - i dati sono riutilizzati in un "ambiente di trattamento sicuro" controllato dal settore pubblico, che può includere la condizione di utilizzare i locali fisici di quest'ultimo,
  - possono verificare i risultati del riutilizzo dei dati e vietare l'uso di tali risultati quando è necessario per proteggere i diritti o gli interessi di terzi.
- Nei casi rimanenti, gli enti pubblici devono essere di supporto nel chiedere il permesso a persone fisiche o giuridiche rispettivamente i cui diritti o interessi sono colpiti dal riutilizzo, se tale supporto non causa "costi sproporzionati" [Art. 5 (6)].

#### **► Servizi di condivisione dei dati**

- I servizi di condivisione dei dati consistono nell'intermediazione della condivisione dei dati [p. 7, Narrazioni 22, 23 e 24, Art. 9 (1)]
  - tra i detentori di dati (persone giuridiche) e gli utenti di dati (persone giuridiche e fisiche), ad esempio attraverso la creazione di scambi bilaterali o multilaterali, piattaforme o banche dati; la narrazione 22 include anche le persone fisiche come potenziali detentori di dati,
  - tra i titolari di dati (persone fisiche) e gli utenti di dati (persone giuridiche e fisiche), ad esempio fornendo i mezzi tecnici o esercitando i diritti di cui gode il titolare di dati ai sensi del RGPD (ad esempio il diritto alla portabilità dei dati personali);
  - sotto forma di cooperativa di dati; si tratta di entità che possono, tra l'altro, negoziare per conto dei suoi membri - persone fisiche, piccole e medie imprese - i termini e le condizioni di utilizzo dei dati dei suoi membri.
- I servizi di condivisione dei dati non rientrano nel campo di applicazione del regolamento quando [Narrazione 2]
  - la condivisione dei dati avviene tra un numero limitato di detentori e utilizzatori di dati,
  - i servizi sono offerti da un fornitore di servizi cloud,
  - i servizi non stabiliscono una relazione diretta tra i detentori e gli utenti dei dati (ad esempio, i broker di dati).
- I fornitori di servizi di condivisione dei dati devono essere stabiliti nell'UE o nominare un rappresentante legale in uno Stato membro in cui offrono i loro servizi [Narrazione 27, Art. 10 (3)].
- Prima di iniziare la loro attività, i fornitori di servizi di condivisione dei dati devono notificare i loro servizi a un'autorità competente. La notifica permette loro di fornire i servizi in tutti gli Stati membri. [Art 10 (1), (4) e (5)]
- I fornitori di servizi di condivisione dei dati devono, tra l'altro, [Art. 11]
  - essere neutrali per quanto riguarda i dati scambiati, cioè non devono utilizzare tali dati per attività non di intermediazione,
  - separare legalmente i servizi di condivisione dei dati dagli altri servizi che forniscono (entità giuridica separata),
  - garantire procedure eque, trasparenti e non discriminatorie per l'accesso, compresi i prezzi,
  - agire nel migliore interesse delle persone fisiche quando si facilita l'esercizio dei loro diritti ("dovere fiduciario"), e
  - garantire il rispetto del diritto della concorrenza attraverso l'istituzione di "procedure".
- Gli Stati membri devono designare una o più autorità che controllano se i fornitori di condivisione dei dati che hanno il loro stabilimento principale in tale Stato membro rispettano i requisiti [Art. 12 e 13].

#### **► Altruismo dei dati**

- L'altruismo dei dati consiste in persone fisiche che acconsentono all'uso dei loro dati personali o persone giuridiche che permettono l'uso dei loro dati non personali per scopi di interesse generale, ad esempio la ricerca scientifica, e senza cercare una ricompensa [Art. 2 (10)].
- Le persone giuridiche che sostengono scopi di interesse generale e operano senza scopo di lucro possono
  - registrarsi come "organizzazioni per l'altruismo dei dati" presso la loro autorità nazionale competente e
  - si definiscono come "organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute nell'Unione" (marchio UE).
 Devono svolgere attività relative all'altruismo dei dati in una struttura legalmente indipendente, separata dalle loro altre attività. La registrazione è valida in tutti gli Stati membri. [Art. 15–17]
- Le organizzazioni per l'altruismo dei dati devono essere stabilite nell'UE o nominare un rappresentante legale nello Stato membro in cui intendono raccogliere dati per scopi altruistici [Art. 17 (2) e (3)].
- Le organizzazioni per l'altruismo dei dati devono, tra l'altro,
  - tenere un registro di tutte le persone fisiche e giuridiche che trattano i dati in loro possesso, nonché lo scopo, la data e la durata di tale trattamento [Art. 18 (1)],
  - informare i titolari dei dati sugli scopi di interesse generale per i quali permettono il trattamento dei dati e su qualsiasi trattamento di dati in paesi terzi [Art. 19 (1)], e
  - garantire che i dati dei detentori siano utilizzati esclusivamente per il fine di interesse generale previsto [Art. 19 (2)].
- La Commissione può adottare atti di esecuzione per l'elaborazione di un "modulo europeo di consenso all'altruismo dei dati", che può essere adattato a settori e scopi specifici. Il modulo di consenso deve facilitare la raccolta del consenso per le attività di altruismo dei dati da persone fisiche e giuridiche in tutti gli Stati membri. [Art. 22 (1) e (2)]

### ► Trasferimento di dati non personali a paesi terzi

- Gli enti pubblici, i riutilizzatori di dati, i fornitori di servizi di condivisione dei dati e le organizzazioni per l'altruismo dei dati [di seguito: attori dei dati] devono adottare tutte le misure ragionevoli per impedire i trasferimenti a paesi terzi o l'accesso ai dati non personali detenuti nell'UE, se ciò crea un conflitto con il diritto dell'UE o degli Stati membri pertinenti [Art. 30 (1)].
- Le decisioni di tribunali o autorità amministrative di paesi terzi che richiedono agli attori di trasferire o dare accesso a dati non personali possono essere riconosciute o applicabili solo se basate su un accordo internazionale - come un trattato di mutua assistenza giudiziaria [MLAT in inglese] - tra l'UE o uno Stato membro e il paese terzo. Tale accordo deve essere in vigore prima dell'entrata in vigore del regolamento. [Art. 30 (2)]
- Se gli attori dei dati sono i destinatari di una decisione di un tribunale o di un'autorità amministrativa in un paese terzo e il rispetto di questa rischia di metterli in conflitto con il diritto dell'UE o degli Stati membri, i trasferimenti o l'accesso a paesi terzi sono possibili solo se, in particolare, [Art. 30 (3)]
  - l'ordinamento giuridico del paese terzo esige che siano indicati i motivi e la proporzionalità della decisione,
  - i trasferimenti o l'accesso dei destinatari sono controllati da un tribunale del paese terzo, e
  - tale tribunale ha il potere di prendere in considerazione l'interesse giuridico protetto dal diritto dell'UE o dello Stato membro.

### Dichiarazione della Commissione sulla sussidiarietà

Secondo la Commissione, i dati devono essere in grado di fluire facilmente attraverso le catene di valore intersettoriali di tutta l'UE per consentire una ricca e diversa identificazione dei modelli di Big Data o l'apprendimento automatico. Questo richiede regole comuni dell'UE.

### Contesto politico

L'atto sulla governance dei dati è stato annunciato nella Strategia europea in materia di dati [COM(2020) 660, vedi [cepAnalisi](#) (in inglese)]. Completa il Regolamento generale sulla protezione dei dati [(EU) 2016/679, vedi [cepAnalisi](#) (in inglese)], la Direttiva al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico [Direttiva (EU) 2019/1024] e vari atti legislativi specifici del settore. Nel 2021, la Commissione vuole pubblicare un'altra proposta legislativa - la legge sui dati -, che affronta se i diritti sostanziali sull'accesso ai dati debbano essere concessi, rimossi e/o modificati e se sì, in quali circostanze.

### Procedura legislativa

25.11.2020      Adozione da parte della Commissione.  
 In corso        Adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, entrata in vigore.

### Opzioni per influenzare il processo politico

Direzioni Generali:	DG Connect
Commissioni del Parlamento Europeo:	ITRE (referente), relatore: Angelika Niebler (PPE, Germania) .
Modalità di decisione nel Consiglio:	Maggioranza qualificata (accettazione del 55% degli Stati membri che costituiscono il 65% della popolazione dell'UE).

### Formalità

Competenza legale:	Art. 114 TFUE (Mercato interno).
Tipo di competenza legislativa:	Competenza concorrente (art. 4, par. 2 del TFUE).
Procedura legislativa:	Art. 294 TFUE (procedura legislativa ordinaria)

## VALUTAZIONE

### Valutazione di impatto economico

I dati, che siano personali o non personali, sono spesso un bene non rivale: gli stessi dati possono essere utilizzati da numerosi utenti allo stesso tempo e per numerosi scopi. Inoltre, la produzione di dati spesso beneficia di economie di scala, il che implica che il costo di produzione delle unità di dati diminuisce con la loro quantità. Queste due caratteristiche inerenti ai dati illustrano il loro enorme potenziale per la società nel loro utilizzo, riutilizzo e condivisione. Di conseguenza, gli sforzi della Commissione per affrontare le barriere per l'uso, il riuso e la condivisione dei dati sono generalmente benvenuti.

**La creazione di meccanismi per il riuso di dati specifici del settore pubblico può giustamente migliorare la disponibilità di tali dati per i potenziali riutilizzatori.** In primo luogo, il divieto generale di concedere diritti esclusivi sul riuso di tali dati garantisce che i dati possano essere utilizzati per diversi casi invece di quelli previsti da un singolo riutilizzatore di dati. Questo salvaguarda il potenziale di innovazione e limita la creazione di strozzature nel flusso dei dati. In secondo luogo, prescrivere tecniche di anonimizzazione e un ambiente di trattamento sicuro è necessario per evitare la sfiducia da parte dei titolari dei diritti che potrebbero altrimenti limitare la fornitura di dati al settore pubblico o escludere contrattualmente il loro riutilizzo. In terzo luogo, la creazione di sportelli unici nazionali per i potenziali riutilizzatori di dati interessati a specifici dati del settore pubblico riduce i loro costi di ricerca e migliora la reperibilità di dati preziosi.

**Tuttavia, poiché il regolamento incoraggia ma non obbliga le autorità pubbliche a rendere disponibili i dati, il successo di questa iniziativa dipende dalla volontà degli Stati membri di farlo.** Stabilire i meccanismi necessari in modo adeguato può essere difficile a causa della varietà e della quantità di enti pubblici e di dati coinvolti.

Le imprese spesso non condividono i loro dati perché non si fidano pienamente dei potenziali utilizzatori di dati, non li trovano

facilmente o devono far fronte a difficoltà tecniche. I consumatori sono spesso a disagio nel condividere i loro dati personali con altri perché non possono valutare adeguatamente le conseguenze - positive o negative - di tale decisione. I fornitori di servizi di condivisione dei dati possono, se percepiti come intermediari neutrali e trasparenti, agire come facilitatori della fiducia tra i detentori e gli utenti dei dati, abbassare i costi di ricerca e affrontare le potenziali asimmetrie tra le posizioni negoziali degli individui e di coloro che cercano di accedere ai dati. I fornitori di servizi di condivisione dei dati, quindi, potrebbero di fatto incoraggiare la condivisione dei dati e va accolta con favore l'attenzione della Commissione per questo. Tuttavia, il regolamento contiene tre aspetti discutibili:

In primo luogo, **le vaghe disposizioni sui fornitori di servizi di condivisione dei dati** sono poco chiare per quanto riguarda il loro campo di applicazione. Mentre l'attenzione della Commissione si concentra sugli scenari di condivisione dei dati B2B e C2B, le disposizioni suggeriscono anche altri scenari e si contraddicono a vicenda, ad esempio su chi può essere il titolare dei dati e i potenziali utenti dei dati. Inoltre, non è chiaro quali dei servizi devono comprendere quale tipo di dati, ad esempio personali o non personali, e le deroghe agli obbiettivi di questi requisiti specifici sono affrontate solo in una nota di chiarimento. Pertanto, le disposizioni **non solo creano incertezza giuridica, ma inducono anche rischi di arbitraria interpretazione normativa**.

In secondo luogo, le disposizioni per i fornitori di condivisione dei dati non dovrebbero essere obbligatorie. L'obbligo di notifica e le condizioni per condurre l'attività di intermediazione aumenteranno i costi per la condivisione dei dati e, quindi, potrebbero anche scoraggiarla. Basterebbe creare un certificato o un marchio per la conformità volontaria al regolamento da parte dei fornitori. In questo modo, i titolari dei dati e gli utenti possono scegliere se vogliono fare affari con i fornitori che aderiscono al regime proposto o se vogliono affidarsi ad altri fornitori. Questa soluzione manterrebbe basse le barriere per entrare nel mercato dei servizi di condivisione dei dati, che è ancora agli inizi.

In terzo luogo, va sottolineato che gli scambi di dati B2B - facilitati dagli intermediari di dati - potrebbero qualificarsi come scambi di informazioni anticoncorrenziali e, quindi, violare l'articolo 101 del TFUE che vieta gli accordi anticoncorrenziali. L'attuale mancanza di indicazioni su cosa sia rilevante per considerare uno scambio di dati come un accordo vietato, se non affrontata dalla Commissione attraverso una modifica ad hoc delle linee guida sulla cooperazione orizzontale, potrebbe andare contro l'obiettivo di aumentare la condivisione dei dati B2B [vedi [ceplnput](#) (in inglese)].

La Commissione propone un **marchio UE volontario per le organizzazioni per l'altruismo dei dati** che soddisfano i requisiti del regolamento. In futuro, ogni entità di questo tipo è libera di decidere se vuole richiedere il marchio o meno e ogni detentore di dati è libero di scegliere tra queste entità certificate o altre entità non certificate. Questo è da accogliere con favore nella misura in cui **permette ancora approcci innovativi all'altruismo dei dati oltre a quello relativamente restrittivo** - ad esempio il requisito della separazione legale e senza scopo di lucro - **che la Commissione propone**. In ogni caso, tale marchio non dovrebbe essere reso obbligatorio per qualsiasi entità che svolge attività di altruismo dei dati.

Il regime proposto sui trasferimenti di dati non personali a paesi terzi è da accogliere con favore in quanto indica i trattati di mutua assistenza giudiziaria (MLAT) come la migliore soluzione per prevenire i conflitti normativi e di giurisdizione. Questi possono sorgere quando le aziende sono indirizzate da ordini giudiziari o amministrativi di paesi terzi per fornire dati, il cui rispetto porta a infrangere la legge sulla protezione dei dati non personali dell'UE o quella nazionale. I MLAT sono una soluzione equilibrata in quanto stabiliscono i criteri in base ai quali gli ordini di un paese terzo straniero sono esecutivi ai sensi del diritto nazionale o dell'UE, ma richiedono che la conformità dell'ordine del paese terzo con tali criteri sia esaminata dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro.

## Valutazione giuridica

### Competenza legislativa dell'Unione

Il regolamento è giustamente basato sulla competenza del mercato interno (Art. 114 TFUE).

### Sussidiarietà e proporzionalità rispetto agli Stati membri

Non problematico.

## Sintesi della valutazione

La creazione di meccanismi per il riuso di dati specifici del settore pubblico può giustamente migliorare la disponibilità di quei dati per i potenziali riutilizzatori. Tuttavia, poiché il regolamento incoraggia ma non obbliga le autorità pubbliche a rendere disponibili i dati, il successo dipenderà però dalla volontà degli Stati membri di farlo. Le vaghe disposizioni relative ai fornitori per la condivisione dei dati non solo creano incertezza giuridica, ma inducono anche rischi di arbitrarie interpretazioni normative. Il nuovo "marchio UE" non obbligatorio per le organizzazioni che si impegneranno per l'altruismo dei dati è da approvare, anche perché così accanto agli approcci più restrittivi che la Commissione propone esso lascia ancora sufficiente spazio per approcci di tipo più innovativo.